



TRIBUNALE DI PALERMO QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

vista la proposta di piano del consumatore (o, in subordine, di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento) depositata da Tinervia Pietro in data 17 dicembre 2021;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 20-21 dicembre 2021;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo;

osservato che al presente procedimento risultano applicabili le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 (entrata in vigore il 25 dicembre 2020);

esaminata la documentazione depositata dal proponente;

letta la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Maurizio Pizzuto;

rilevato che, con provvedimento del 21 dicembre 2021, il proponente e il professionista sono stati onerati a fornire specifiche integrazioni;

esaminate l'ulteriore documentazione allegata dal proponente in data 22 dicembre 2021 e l'integrazione alla relazione del professionista trasmessa in il giorno successivo;

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento del proponente;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e osservato che allo stato, non si ravvisano atti in frode ai creditori;

ritenuto che, nella specie, sussistono i presupposti per ordinare, in virtù della previsione dell'art. 12-bis, comma 2, L. cit., la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico del debitore iscritta al n. 841/2017 RG.Es. di questo Tribunale, atteso che, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione dell'espropriazione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

considerato che, a norma dell'art. 9, comma 1, L. cit., il professionista - ove non vi abbia già provveduto - è tenuto a presentare la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente;
visto l'art. 12-bis L. cit.;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 14 febbraio 2022, ore 9:30;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sul sito www.tribunale.palermo.it;

DISPONE

la sospensione, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sarà divenuto definitivo, della procedura esecutiva immobiliare a carico del debitore iscritta al n. 841/2017 RG.Es. Trib. Palermo;

DISPONE

che il professionista, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Si comunichi al proponente e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Maurizio Pizzuto, a cura della Cancelleria.

Palermo, 24 dicembre 2021

IL GIUDICE DELEGATO

Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*



STUDIO LEGALE

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FAUZIA

VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO

TEL./FAX 091.651.64.44

TRIBUNALE DI PALERMO

**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DI
SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 27/01/2012 N. 3**

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

**ED IN SUBORDINE DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Del Sig. **TINERVIA PIETRO (TNRPTR57B14G273G)**, nato a Palermo il 14.02.1957 ed ivi residente in Via Narbone n. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Volpe (VLPTTR84C23G273G), ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto (Pec: ettorevolpe@pec.it; seminarasalvo@pec.it fax: 091.6811188).

PREMESSO CHE

L'odierno istante versa in una condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendone le condizioni, intende avvalersi degli strumenti di tutela all'uopo predisposti dalla l. 3/2012.

Per tale ragione, con istanza depositata in data 16.09.2019, ai sensi dall'art. 15 - comma 9 - della Legge 3/2012, si richiedeva a codesto Tribunale la nomina di un professionista ai fini dell'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla succitata legge agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (RG 4337/2019 VG).

Il Giudice Delegato, in accoglimento dell'istanza, provvedeva pertanto alla nomina del Professionista con le funzioni di O.C.C. nella persona dell'Avv. Maurizio Pizzuto.

Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni articolate dal Professionista nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano del consumatore.

I. Sui requisiti di ammissibilità.

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall' art. 7 L. 3/2012, ed in particolare, il proponente:

- a) come si avrà modo di esporre, versa in stato di sovraindebitamento inteso quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (Cfr. a tal proposito *infra* l'esposizione delle condizioni patrimoniali, reddituali e debitorie)
- b) è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett.era b) della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, e versa in una condizione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento ex art. 1 L.F.
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3 del 2012;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- f) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- h) non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

II. Dati personali e cause del sovraindebitamento

Il Sig. Pietro Tinervia dal 29 dicembre del 1999 è stato occupato con la qualifica di collaboratore scolastico alle dipendenze della Società Cooperativa Istruzione Pubblica.

L'istante è coniugato con la sig.ra XXXXXXXXx, con la quale ha avuto tre figli, dei quali solo XXXXxX risulta ancora a suo carico.

L'odierno istante, che come si dirà appresso è oggi occupato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, non è l'unico percettore di reddito del nucleo familiare, in quanto il figlio XXXXX, ancora convivente con i genitori, unitamente al figlio XXXXXXXx, dal 02.09.2019 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla XXXXXXXXXXXX.

Come si avrà modo di argomentare, e come peraltro sarà dato evincere dalle obbiettive risultanze offerte in conoscenza all'On.le Tribunale, la famiglia ha sempre condotto una vita armonica ed al passo con le proprie capacità economiche, non registrandosi alcuna particolare propensione all'indebitamento, né un ricorso eccessivo e spregiudicato al credito, come pur spesso accade.

Orbene, nel caso di specie, la sopravvenuta situazione di insolvenza economica discende unicamente dall'irregolarità nell'erogazione dei pagamenti da parte del datore di lavoro, registratasi a far data dall'anno 2011.

Da tale periodo, infatti, la cooperativa presso la quale era assunto il Sig. Tinervia entrava in crisi per questioni afferenti il rinnovo delle convenzioni con il Ministero della Pubblica Istruzione e cessava di fatto per periodi protratti di diversi mesi la corresponsione delle retribuzioni.

Lo stato di crisi della Cooperativa si protraeva negli anni a seguire, sino al 2016 quando la problematica generava una grande mobilitazione sindacale per la mancata applicazione dell'art. 6 comm. 6 ter del D.L 31 dicembre 2014 n. 192.

Il Ministero della Pubblica Istruzione attivava dunque un tavolo tecnico per la salvaguardia delle posizioni dei lavoratori, ma in tale periodo l'erogazione degli emolumenti restava sempre irregolare e parziale.

Dall'anno 2018, a risoluzione dello stato di crisi, i dipendenti della Cooperativa (e tra essi il Sig. Tinervia) venivano assorbiti ed assunti alle dipendenze del Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca.

La Società Cooperativa Istruzione Pubblica era frattanto dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 77 del 2019.

Il Sig. Tinervia presentava domanda di ammissione al passivo, risultando ammesso quale creditore privilegiato per un importo complessivo di euro 11.893,89, dato dalle retribuzioni non corrispostegli.

Come si avrà modo di apprezzare con immediatezza, l'istante non ha mai fatto ricorso al credito in modo spregiudicato, tant'è vero che l'unico debito a suo carico è quello relativo ad un finanziamento contratto con Findomestic nel 2009, utilizzato peraltro per estinguere un precedente finanziamento stipulato sempre con Findomestic nel 2007.

A causa delle documentate inadempienze datoriali, tuttavia, l'istante entrava in una comprensibile condizione di illiquidità, non riuscendo più a far fronte al regolare pagamento dei ratei.

La creditrice intimava pertanto la decadenza dal beneficio del termine e, nonostante i cartolari sforzi del Sig. Tinervia volti a trovare una definizione della posizione debitoria, attivava procedura monitoria ed in forza di decreto ingiuntivo avviava procedura esecutiva immobiliare sull'unico immobile di proprietà del debitore (quello in cui egli vive con il suo nucleo familiare).

Come sopra accennato non risultano altre rilevanti posizioni debitorie a carico dell'istante.

Per le ragioni sopra espresse è di palmare evidenza che l'attuale stato di difficoltà ad adempiere in maniera corretta alle obbligazioni assunte trovi genesi in circostanze non prevedibili e che esulano dalla diligenza utilizzata dal Sig. Tinervia nella contrazione dei debiti.

III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)

Le obbligazioni oggi pendenti a carico dell'istante sono le seguenti:

1) Debito derivante da contratto di finanziamento n. 20041608401222, stipulato con Findomestic Banca s.p.a. il 26.06.2009, dal valore originario di euro 35.045,000 per la durata di 102 mesi che impattava con una rata mensile di euro 561,10;

Ad oggi il debito residuo che emerge da atto di precetto 006437/A03 ammonta ad euro 62.501,67 così composti:

- sorte ingiunta	35.558,63
- spese liquidate decreto	1.186,00
-costo copia esecutiva e notifica	17,85
- corrispettivo precetto	100,00
-interessi liquidati e maturati	25.639,19

Con riferimento alla suesposta esposizione, l'unica rilevante e data dal ricorso al credito, è d'uopo ribadire come l'obbligazione sia stata assunta con la ragionevole contezza di potervi far compiutamente fronte, non essendosi allora mai concretizzati, né financo profilati, gli inadempimenti datoriali che successivamente hanno costituito la causa unica e determinante dell'insorgere dello stato di crisi.

V'è peraltro da sottolineare come le somme finanziate nel 2009, siano state in larghissima parte (euro 29.667,09) utilizzate per rifinanziare un precedente contratto stipulato sempre con Findomestic nel 2007 (contratto n.20041608401221, sicché la liquidità effettivamente corrisposta al Sig. Tinervia è stata di euro 5.332,91.

2) Condanna al pagamento delle spese di lite n. cron. 220/16 del 06/02/2016 euro 1.903,60. Creditore Findomestic s.p.a.


Trattasi di condanna alla rifusione delle spese di lite conseguente ad opposizione agli atti esecutivi, promossa in seno a precedente procedura di esecuzione immobiliare (poi dichiarata estinta) poiché il Sig. Tinervia non aveva di fatto avuto contezza della notifica del decreto ingiuntivo, che è tuttavia risultato regolarmente notificato a mani del figlio XXXXXXXX.

3) debito risultante dall'estratto di ruolo di AdER Riscossione per un totale di euro 2.889,59

4) Tributi a titolo di Tarsu dovuta al Comune di Palermo per euro 8,00 accertato con attivazione del cassetto tributi.

Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile
Fin. Credito al consumo	62.501,67	92,87%	561,10
Tributi	2.889,59	4,31%	0,00
Condanne Spese lite n.cron.220/16 del 06/02/2016 (Chirografario)	1.903,60	2,82%	



IV. Dati reddituali

Attualmente il Sig. Tinervia, è assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Il reddito suo mensile è pari ad euro 1.141,04

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.141,04

Dati reddituali storici			
Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto medio mensile
2018	DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE	9.074,00	756,17
2017	STITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE .	7.779,00	648,25
2016	ISTRUZIONE PUBBLICA - SOCIETA' COOPERATIVA	15.996,00	1.333,00
2015	ISTRUZIONE PUBBLICA - SOCIETA' COOPERATIVA	16.599,00	1.383,25
2014	ISTRUZIONE PUBBLICA - SOCIETA' COOPERATIVA	17.446,00	1.453,83
2013	ISTRUZIONE PUBBLICA - SOCIETA' COOPERATIVA	15.774,00	1.314,50

Ulteriore percettore di reddito nel nucleo familiare è, a far data dal 02.09.2019, il figlio XXXXXXXX, assunto con contratto a tempo indeterminato dalla XXXXXXXXXX. percependo una retribuzione mensile di euro 750,00 circa.

Il totale dei redditi mensili del nucleo familiare è dunque pari ad euro 1.891,04, ed è dunque indipendente.

V. Condizione di sovraindebitamento

Le spese del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 868,00 come da seguente tabella.

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	868,00

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	550,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Spese condominiali	58,00
Utenze	170,00
Telefoni cellulari	40,00
TOTALE SPESE	1.118,00

Lo stato di sovraindebitamento in cui versa il nucleo familiare è attestato in primo luogo dal rapporto rata/reddito pari al 48,66%. Orbene, secondo la definizione offerta dalla Banca d'Italia, un valore rata/reddito superiore al 35% equivale ad attestazione dello stato di sovraindebitamento.

Emerge peraltro con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento del debito gravante, di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento di un nucleo familiare di quattro persone, rispetto al quale basti verificare i parametri ISTAT di riferimento, nonché la tabella riassuntiva, di minima e parziale che di seguito si riporta.

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a

soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso.

Orbene, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

A fronte di tali spese, e delle entrate già descritte nei punti precedenti, i debiti del Sig. Tinervia pesano mensilmente con una rata media pari ad euro 561,10

Lo stato di sovraindebitamento in cui versa l'istante è dunque attestato dalla seguente tabella

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	273,04
Rata mensile debiti attuali	561,10
Rapporto rata reddito disponibile attuale	129,88%
Rapporto rata reddito attuale	48,66%

VI. Dati patrimoniali

Il patrimonio immobiliare del debitore è dato dalla sola casa di abitazione familiare, sita in Palermo, alla Via a. Narbone n. 68.

L'immobile è oggi oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Palermo al n RG ES. XXXXXX, con prima vendita fissata per il 27.01.2022 ed offerta minima prevista in euro 92.541,75

Il patrimonio mobiliare consta invece del solo autoveicolo in uso a tutta la famiglia, modello Peugeot 3C del 2006, il cui modesto valore (da listino auto usate) è di circa euro 1.500,00 (di fatto nullo in ipotesi liquidatoria).

Il sig. Tinervia, sottoscrivendo la presente proposta, dichiara di non essere parte di contenziosi pendenti, di non aver compiuto atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio e di non aver compiuto atti in frode ai creditori.

VII. Ammissibilità del piano e meritevolezza del proponente

Alla luce delle esposte circostanze si dovrà senz'altro ritenere che, ai sensi dell'art. 12 bis e s.s. l. 3/2012, il debitore istante è meritevole della tutela prevista nelle forme del c.d. piano del consumatore.

Ferma ed indiscutibile la natura di consumatore, le concause già esposte e che di seguito si ribadiscono valgono ad escludere la sussistenza degli elementi ostativi di cui all'art. 7 co. 2 L. 3/2012 ed in specie quelli di cui alla lettera d) ter.

Ed infatti, il debitore:

- Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della normativa in esame;
- Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della normativa in esame;
- Non ha subito, per cause lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione;
- Infine, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In primo luogo, è indubbio ed innegabile che il Sig. Tinervia non è mai stato avvezzo ad un ricorso spregiudicato al credito.

L'unica esposizione di rilievo è infatti risultante da contratto di prestito personale stipulato nel 2009, dunque ben prima dell'insorgere delle

criticità che ne hanno minato la capacità di assolvere regolarmente ai pagamenti.

Solo nel 2011, infatti, la società datrice iniziava quel lento declino che dapprima la portava a non erogare retribuzioni per diversi mesi consecutivi, e dopo la conduceva al fallimento da cui a tutt'oggi risulta un debito verso il Sig. Tinervia, per retribuzioni non corrisposte pari a 9.893,89.

V'è peraltro da dire che il Sig. Tinervia ha profuso ogni sforzo possibile per definire la posizione debitoria con Findomestic, avanzando diverse proposte di rientro, mai velleitarie (come da documentazione in atti), tuttavia sempre rifiutate dalla Banca.

V'è di più, la consistenza dell'esposizione debitoria risultante verso Findomestic dall'ultimo atto di precetto è data in larga parte dal concorso degli interessi convenzionali di mora che, invero, si attestavano al di sopra del limite usurario. Tale circostanza è stata peraltro rilevata anche all'esito di procedimento penale avviato su querela del Sig. Tinervia, ed esauritosi con l'archiviazione dell'indagato non già perché i costi di mora non fossero al di là della soglia usuraria, circostanza questa agevolmente verificabile e di fatto pacifica (al di là delle conseguenze giuridiche) bensì perché il G.I.P. ha ritenuto che nell'escludere dal calcolo del TAEG ai fini dell'usura i costi di mora non si potesse ravvisare una condotta dolosa della creditrice poiché comunque asseritamente conforme alle istruzioni della Banca d'Italia del 2009. Orbene, al di là dell'opinabilità di tale rilievo, resta il fatto che gli interessi convenzionali di mora richiesti per euro 14.223,00 come da atto di precetto (aggiornati dalla Banca al giugno 2020 in €. 25.539,19) fossero di fatto fissati in misura superiore alla soglia usuraria. Sul punto è dato considerare che la ragione dell'archiviazione (e peraltro della difesa allora spiegata da Findomestic) appare oggi superata dal fatto che la stessa sembra reiterare la pretesa di quantificare la richiesta di pagamento, in punto di interessi, adottando il tasso illecitamente fissato al di sopra della soglia usuraria.

Per altro verso, non è ultroneo sottolineare la corresponsabilità degli istituti finanziari le cui pratiche commerciali tenute negli anni hanno

empiricamente e senza dubbio alcuno contribuito ad una diseducazione dell'utenza nel ricorso al credito. Ciò determina inevitabilmente una esimente di colpevolezza in capo al debitore **(Cfr. Tribunale di Termini Imerese, Omologa 8955/2017)**.

Sarebbe, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, che, al comma 1, così recita: *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Peraltro, la gestione del settore creditizio, pur sotto il controllo di organismi a carattere pubblicistico, è comunque rimesso agli istituti finanziari che pertanto devono considerarsi quali operatori qualificati cui è affidato un ruolo di primario rilievo nel contesto dell'ordinamento giuridico. Orbene, non v'è chi non veda come, per una considerazione di carattere logico ancor prima che giuridico, nel quadro di un rapporto comunque disallineato (per competenze, informazioni, potere contrattuale) tra cliente ed istituto finanziario, al palesarsi di una condotta colposa (*rectius* ad una serie di condotte colpose) di quest'ultimo debba corrispondere una esimente di colpa in carico del consumatore, lato debole del rapporto (il **Tribunale di Napoli Nord, con recente omologa del 21.12.2018**, ha financo affermato che "il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario", e non anche al debitore, la cui condotta non sarebbe censurabile sotto tale profilo.

Ed ancora, nel caso di specie è dato rilevare come anche gli operatori qualificati chiamati a valutare il merito creditizio al momento della stipula dei contratti abbiano inteso valutare la situazione economico-finanziaria del ricorrente in termini di sostenibilità, sicché ogni deduzione contraria si paleserebbe una *protestatio contra factum*

proprium. Ciò è ancor più vero nella misura in cui il debito oggi a carico dell'istante deriva da contratto di finanziamento la cui prevalente liquidità è stata immediatamente destinata all'estinzione di precedente posizione contratta dal Sig. Tinervia sempre con Findomestic s.p.a.

A tal proposito è d'obbligo sottolineare che la verifica richiesta dalla L. 3/2012 in ordine alla "*ragionevole prospettiva*" di poter adempiere le obbligazioni assunte non può essere meramente contabile, giacché dall'utilizzo del concetto di ragionevolezza discendono giocoforza implicazioni di tipo soggettivo, restando fuor di dubbio che al consumatore non si possa richiedere nulla più della "*diligenza media*". Pertanto, se anche l'operatore gravato da precisi obblighi di diligenza qualificati non ha ravvisato profili di allarme nella valutazione ex art.

124 bis TUB, tantomeno si potrà allora valutare in senso deteriore il consumatore che, dotato di mezzi e cognizioni ben inferiori, potrà ragionevolmente aver valutato anche le ultime obbligazioni assunte in una ragionevole prospettiva di sostenibilità, poi purtroppo venuta meno anche per il concorso di elementi ulteriormente sopravvenuti.

Sul punto, è d'uopo considerare che le recenti novelle legislative, sia per quanto inserito nel nuovo codice della crisi d'impresa di prossima entrata in vigore, sia per le modifiche già apportate alla L. 3/2012 hanno sul punto segnato un percorso di sempre maggior stigmatizzazione delle condotte degli istituti finanziatori in violazione degli obblighi di diligente valutazione del merito creditizio. Diversamente, l'art. 7 co. 2 lett. d-ter, l. 3/2012, nel testo modificato dal d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, ha eliso ogni riferimento alla "*meritevolezza*", restringendo il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore "*a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media*" (Cfr. **Tribunale di Avellino 04 Marzo 2021**).. Peraltro, anche in vigenza della precedente formulazione normativa, la giurisprudenza aveva dato inizio ad un percorso

interpretativo di favore verso il consumatore, attribuendo rilevanza alla condizione di sovraindebitamento determinata non soltanto da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib, Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014) che, come nel caso di specie, non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, ma anche ad ipotesi in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano in qualche modo ravvisabili, ma non tali da configurare in capo agli stessi ipotesi di colpa grave, ad esempio per aver egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori poi venuto meno (Trib. Benevento 19.11.2016). Tale impostazione giurisprudenziale risponde peraltro pienamente al percorso di evoluzione legislativa che, nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, impone una lettura dell'art 12bis L. 3/2012 *"finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve"*. (Cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 02/12/2020).

Ed ancora, non può non evidenziarsi dalla documentale condotta del debitore, e dalla ricostruzione dei movimenti finanziari in entrata ed in uscita, si è potuta ricavare puntualmente la realtà di una conduzione di vita tutto fuorché ispirata al soddisfacimento di capricci o voluttà. Di converso è apprezzabile come ogni entrata sia stata sempre destinata al perseguimento delle utilità minime necessarie alla conduzione di una vita dignitosa.

La manifesta buona fede del Sig. Tinervia è, infine, espressa appieno anche da codesta proposta di composizione della crisi, di cui si potrà senz'altro cogliere l'impegno sotteso alla maggior soddisfazione possibile per i creditori. Di fatto, come si vedrà, il Sig. Tinervia si rende disponibile a mettere a disposizione della creditrice e dei creditori tutto quanto a propria disposizione

VIII. Esposizione della proposta

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b) garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;
- c) trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la probabilità per il debitore di mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale, si propone, per tutti i debiti in essere, la percentuale di soddisfazione indicata nella seguente tabella.

Tabella 10: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	Pagamento una tantum	N. Rate previste	Importo Rata
Fin. Credito al consumo n.200.416.084.012.22 del 23/06/2009 (Chirografario)	1 - Findomestic Banca S.p.A.	62.501,67	43,61	27.259,11	35.242,56	15.000,00 + Cessione tfr 9.983,89	96	210.86
Tributi (Privilegiato mobiliare)	2 - Riscossione Sicilia S.p	1.566,73	0,00%	0,00	2.889,59		96	26.94
Condanne Spese lite n.cron.220/16 del 06/02/2016 (Chirografario)	1 - Findomestic Banca S.p.A.	1.903,60	0,00%	0,00	1.903,60		96	19.83
Tributi locali	3- Comune ufficio tributi	8,00	0,00	0,00	8,00		1	8,00

La proposta è dunque articolata nel modo che segue:

- Il Sig. Tinervia pagherà anzitutto n. 96 ratei mensili complessivamente pari ad euro 260,79, da distribuirsi tra i creditori secondo le percentuali indicate in tabella e nella sintesi che si riporterà *infra*, per un pagamento complessivo di euro 25.035,84;
- L'istante cederà inoltre integralmente in favore della creditrice Findomestic Banca s.p.a., per tutta la durata del piano, la tredicesima mensilità pari mediamente ad euro 1.000,00 per un pagamento complessivo di euro 8.000,00;
- Si cederà altresì integralmente il TFR maturato e maturando sino al raggiungimento dei requisiti per il suo incasso, e ciò nelle forme della cessione di credito futuro, espressamente ammessa ex l. 3/2012. L'importo stimabile del TFR al raggiungimento dell'età pensionabile, sarà orientativamente di euro 5.000,00.
- Il proponente cederà altresì integralmente gli importi già ammessi al passivo in via privilegiata per un importo complessivo di euro 11.893,89. Di tale importo, il Fondo di Garanzia INPS ha già

erogato la somma di euro 2.000,00 che il sig. Tinervia comunque metterà a disposizione della procedura in unico rateo al momento dell'auspicata omologa. V'è anche da sottolineare che la procedura fallimentare non appare affatto incapiente, dacché in data 13.12.2021 è stato già comunicato un primo riparto parziale delle somme con riconoscimento al sig. Tinervia della somma netta di euro 561,00 che sarà pertanto direttamente versata, una volta conseguita, alla creditrice.

Pertanto, la proposta prevede il pagamento integrale dell'esposizione nei confronti del creditore privilegiato Riscossione Sicilia s.p.a. e di fatto il ristoro di tutto il capitale oggetto del credito di Findomestic Banca s.p.a., oltreché della sorte risultante dalle spese di soccombenza nel giudizio sommario di opposizione

Il pagamento potrà dunque avvenire con le seguenti modalità:

Gli onorari spettanti al Professionista con funzioni di O.C.C., pari ad euro 2.855,00 (3.355,00 – acc.to euro 500,00) saranno pagati in n. 11 rate di cui n. 10 da euro 260,79 e la n. 11 da euro 247,01.

Esaurita la fase della prededuzione il debitore si impegna a pagare n. 96 rate a partire dalla rata n 12 dal valore di euro 260,79 come di seguito riassunte. In considerazione dell'importo dovuto al Comune di Palermo e pari ad euro 8,00 questi verranno pagati direttamente in unica soluzione sicché la rata n. 12 sarà pari ad euro 268,79.

Per il finanziamento Findomestic si propone:

- il pagamento *una tantum* ed in unica soluzione in seguito all'auspicata omologa dell'importo di euro 2.000,00 risultanti da quanto liquidato dal Fondo di Garanzia INPS;
- il pagamento di n. 96 rate di euro 210,86 e per un totale di euro 20.242,56 a fronte della sorte debitoria da decreto ingiuntivo ed il pagamento di n. 96 rate da euro 19,83 per il pagamento integrale della posta relativa al condannatorio alle spese di lite per il giudizio di

opposizione agli atti esecutivi. Per Findomestic il pagamento rateale consterà dunque di n. 96 rate da euro 230,69 ;

- i pagamenti *una tantum* relativi alle quote di tredicesima mensilità che verranno cedute annualmente a Findomestic. Tali somme, sono forfettariamente e provvisoriamente quantificabili euro 1.000,00 mensili e dunque in complessivi euro 8.000,00;

- la cessione del TFR maturato e maturando negli anni a venire e sino al pensionamento, stimabile quantomeno in euro 5.000,00. La cessione del TFR è pienamente ammissibile quale cessione di credito futuro ex art. 8 co. 1 L. 3/2012, considerando altresì che, qualora, come probabile, la liquidazione dovesse avvenire in corso di esecuzione del piano, il pagamento potrà essere effettuato direttamente, previo rendiconto, dal debitore in favore della creditrice;

- la cessione dei crediti privilegiati insinuati al passivo fallimentare di cui residuano euro 9.118,00, di cui 561,00 già oggetto di riparto parziale;

- Per il debito con Riscossione Sicilia, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, si propone il pagamento integrale mediante n. 96 rate da euro 30,10.

In caso di omologa del presente piano (o accordo), i pagamenti potranno essere effettuati direttamente dalla proponente con versamento diretto a ciascuno dei creditori. Ci si rimette comunque in tal senso alle determinazioni ritenute più opportune dal Giudicante.

IX. Convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria

Si tiene ad evidenziare che il riformato art. 9 comma 3 bis della L. 3/2012 ha eliminato, con riferimento al piano del consumatore, il requisito della preferibilità rispetto all'ipotesi liquidatoria, il cui relativo giudizio non è infatti più richiesto all'OCC. Tale intervento normativo trova la sua *ratio* precipua nei fattori soggettivi che connotano la procedura di piano del consumatore e la differenziano da quella

dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed in specie nell'incolpevolezza del debitore cui è riconosciuta una maggior tutela. Di converso, si rileva come il riformato art. 12 bis co. 3 bis L. 3/2012 abbia stabilito che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Ciò nondimeno, il debitore ha inteso con ogni evidenza formulare una proposta che tenga ben in conto gli interessi del ceto creditorio cui si conferisce ogni utilità a disposizione ad eccezione del bene primario dato dalla casa di abitazione del nucleo familiare, e che invero appare ragionevolmente preferibile rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni.

Sotto questo profilo, è dato rilevare che, sebbene astrattamente la vendita dell'unico immobile di proprietà dell'istante e costituente abitazione del suo nucleo familiare potrebbe in linea puramente teorica generare un maggiore pagamento per Findomestic Banca s.p.a., è tuttavia vero che la procedura di esdebitazione non può e non deve cagionare la nascita di nuovi debiti comunque insostenibili per il ricorrente, circostanza che verrebbe a crearsi dovendo lo stesso provvedere ad affittare un nuovo appartamento con tutti gli oneri che ciò comporta, dalle costose operazioni di trasloco al pagamento di un canone di locazione mensile, che date le attuali quotazioni del territorio palermitano si attesterebbe in non meno di € 650,00 mensili.

Peraltro, non va sottaciuto che la finalità precipua della legge sul sovraindebitamento *“è quella di consentire ai debitori non fallibili di uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e tentando mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione”*. (Cfr. Tribunale di Palermo Decreto di omologa n. 2387/2017; Tribunale di

Palermo, Decreto di omologa n. 7054/2018 Giudice Dott.ssa Raffaella Vacca; conf. Tribunale Verona, 20 Luglio 2016. Est. Platania)

Nel caso di specie, non può peraltro che evidenziarsi come la proposta preveda in favore di Findomestic, oltre al pagamento integrale delle somme dovute a titolo di spese di lite, la corresponsione diretta o mediante cessione di credito futuro di complessivi euro 45.226,45, tali da coprire integralmente la sorte ingiunta, le spese del decreto ingiuntivo e del precetto e la gran parte degli interessi convenzionali moratori che, come si è avuto modo di argomentare, sono stati peraltro fissati al di là della soglia stabilita in ragione della l. 108/96.

Ma vi è di più, anche qualora si volesse contestare il carattere di certezza del credito insinuato al passivo fallimentare, pur garantito da privilegio, è da considerare che la somma di euro 2.000,00 corrisposta dal Fondo di garanzia INPS sarà versata tempestivamente in caso di omologa; in tal modo, anche non volendo considerare nel monte pagamenti la somma data dall'importo insinuato decurtato dalle somme erogate dal fondo, Findomestic riceverebbe comunque pressoché l'integrale pagamento della sorte capitale ingiunta, delle spese liquidate in decreto, e delle ulteriori spese di giustizia. Deve invero sottolinearsi che la procedura fallimentare non appare affatto incapiente, dacché già in data 13.12.2021 è stato comunicato un riparto parziale da cui al sig. Tinervia si riconosce la somma netta di euro 561,00 che sarà integralmente versata alla creditrice.

V'è peraltro da dire che l'eventuale escussione del bene immobile, non darebbe di converso alcuna certezza sull'ottenimento di un pagamento maggiore rispetto a quello oggi proposto, giacché è notorio che le procedure competitive comportano notori e consistenti ribassi dei prezzi di vendita, oltre a determinare l'insorgenza di ulteriori spese ed oneri da decurtarsi dall'eventuale prezzo di realizzo.

Pertanto, e volendo riassumere quanto sopra, si potrà concludere che la proposta formulata dal Sig. Tinervia appare preferibile rispetto all'ipotesi liquidatoria perché:

- 1) Garantisce una percentuale di soddisfacimento dei creditori che appare ampiamente ragionevole, non cagionando danno alcuno ai creditori.
- 2) La conservazione della casa di abitazione, considerata l'entità delle somme offerte in pagamento, appare conforme allo spirito della legge 3/2012.
- 3) Sempre muovendo dallo spirito della normativa *de qua*, appare ragionevole affermare che il contemperamento degli interessi di tutte le parti sia ben ragionevolmente tenuto in conto nella presente proposta. Se, da un lato, il piano comporterebbe un sacrificio minimo a carico della creditrice, che dovrebbe al più rinunciare a una parte degli interessi di mora richiesti, mentre dall'altra la perdita dell'immobile precipiterebbe senza dubbio alcuno l'istante in una condizione di insostenibile indigenza, poiché il reddito di cui gode il nucleo familiare, qualora gravato dall'ulteriore peso di un canone di locazione, non sarebbe matematicamente tale da consentire il mantenimento di un tenore di vita appena dignitoso. Nel bilanciamento degli interessi, e nella relativa valutazione da parte del Giudicante, dovrà poi tenersi in conto l'attuale evoluzione della normativa di riferimento che, se da un lato ha eliminato in riferimento al piano del consumatore il giudizio sulla probabile convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria, dall'altro ha stigmatizzato e sanzionato le condotte delle finanziarie che hanno determinato o aggravato la condizione di sovraindebitamento (come nel caso di specie attestato in relazione particolareggiata dal Professionista con funzioni di O.C.C.)
- 4) L'alternativa liquidatoria non garantirebbe comunque certezza di una maggiore soddisfazione dei creditori, restando il tutto legato all'alea della procedura competitiva di vendita. Di converso, verrebbe senz'altro meno ogni apporto dato dai redditi del Sig. Tinervia, il quale dovendo giocoforza sostenere spese di locazione di altra abitazione non avrebbe alcuna capienza per garantire un pagamento rateale.

X. Idoneità e fattibilità della proposta

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota disponibile in base al monte spese individuato nella presente proposta, oltreché la stabilità lavorativa ormai senz'altro acquisita, consentono infatti di ritenere che il Sig. Tinervia potrà dar fruttuosamente corso all'esecuzione del piano uscendo così dall'attuale condizione di sovraindebitamento.

Sintesi del piano e fattibilità

A - Reddito mensile attuale	1.141,04
B- Spese mensili	868,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	561,10	260,79
Reddito mensile per spese (A-C)	579,94	883,81

La fattibilità della proposta e dunque la sua ragionevole e proficua attuazione è altresì garantita dall'ulteriore reddito del figlio Tinervia Christian che, pur modesto (euro 750,00 mensili), è tale da assicurare un cespite annuo con cui far fronte ad eventuali spese impreviste.

XI. Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovraindebitamento.

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla l. 3.2012 normative, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012

- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
 - Il debitore è consumatore ai sensi dell'art. 6 lett. b) l. 3/2012, giacché persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
 - La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
 - La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
 - Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
 - Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni pendenti (art. 9 comma 3 bis lettera b);
 - È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
 - È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
 - È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e).
- Si rileva altresì che
- Il debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni percepiva un reddito tale che, tenuto conto delle spese allora a carico, consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3);
 - Lo stato di sovraindebitamento è incolpevole, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.
 - Il debitore si trova oggi in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, a loro imputabili;

- Il ricorrente non ha fatto un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- Le obbligazioni assunte sono state contratte non già per il perseguimento di esigenze o spese di natura voluttuaria, bensì per far fronte alle più stringenti necessità ed alla salvaguardia delle occorrenze primarie dei componenti del nucleo familiare, quali il diritto alla salute ed alla conduzione di un'esistenza dignitosa;
- La **durata del piano** appare ragionevole e conforme allo spirito della legge, così come avvalorato dalle diverse omologhe di piani di analoga durata rese anche da codesto Ecc.mo Tribunale. Sul punto si è peraltro reiteratamente pronunciata la Corte di Cassazione (cfr. da ultimo **ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019**). Nel caso di specie tutti i fattori da prendere in considerazione (età del debitore, posizione lavorativa, etc.) depongono nel senso di ritenere ampiamente valida la durata del piano oggetto della presente proposta.

XII. In via subordinata

formulazione della proposta nelle forme e nei termini di accordo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

(art. 10 e s.s. l. 3/2012)

In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di omologa della presente proposta nelle forme del piano del consumatore, gli istanti manifestano sin d'ora la volontà di procedere con la formulazione della stessa secondo le procedure previste in materia di accordi per la composizione della crisi.

A tal proposito si tiene a reiterare le suesposte considerazioni in termini di manifesta convenienza della presente proposta per ciascun creditore rispetto all'alternativa liquidatoria.

XIII. Istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare portante RG 841/2017.

In ragione del contenuto della presente proposta ed al fine di consentirne la compiuta esecuzione si formula istanza di sospensione della procedura esecutiva portante RG. Es. XXXXXxx pendente presso il Tribunale di Palermo, rispetto a cui la prima vendita fissata per il 27.01.2022 rischierebbe di pregiudicare quanto oggetto della presente proposta e di cagionare un gravissimo danno all'istante ed alla di lui famiglia.

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Pietro Tinervia, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

- **Preliminarmente**, verificata ai sensi dall'art. 12 bis co. 1 della Legge 3/2012, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza nei termini di legge, disponendo a cura del Professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;

Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine ai sensi dell'art. 9 comma 3 *ter* per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti.

- **Nel merito**, accertata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra eventuale contestazione e verifica preliminare ai sensi del co. 3 art. 12 bis L. 3/2012, omologare il piano del consumatore, disponendo per il relativo provvedimento la forma di pubblicità che si riterrà idonea.

- In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di omologa della presente proposta nelle forme del piano familiare del consumatore, positivamente vagliati gli accertamenti e le verifiche di legge, fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 L. 3/2012 disponendo con il medesimo

provvedimento tutti gli ulteriori adempimenti del caso affinché la presente procedura prosegua nelle forme previste per l'accordo di composizione della crisi.

Salvis iuribus

Si producono documenti come da separato indice

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.6811188 o a mezzo **pec** all'indirizzo ettorevolpe@pec.it

Palermo lì 17 dicembre 2021

Sig. Pietro Tinervia

Avv. Ettore Volpe
(anche per autentica)